



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 05/02/2016

Prot.300/A/652/16/109/33/1



231733

OGGETTO: Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 - Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione del reato di guida senza patente.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE
AUTONOME
TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA
AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE
COMUNICAZIONI
LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

e, per conoscenza,:

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il
Personale

ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

CESENA

Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n.8, la cui entrata in vigore è fissata per il 6 Febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di molti reati previsti dalla legislazione speciale diversa dal codice penale. La norma, la cui ampia portata coinvolge molti ambiti operativi che formeranno oggetto di indicazioni generali da parte dei competenti Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha importanti riflessi anche sul codice della strada, determinando la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 C.d.S. e di tutti gli illeciti correlati che ad esso rinviano.

Di seguito si descrivono le novità normative e si rassegnano le prime indicazioni operative, con riserva di adeguarle, ove necessario, alle indicazioni generali che saranno fornite da altri Uffici del Dipartimento della P.S.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

1. Depenalizzazione dell'art. 116, comma 15 C.d.S.

Ai sensi dell'art. 1 del D.Leg.vo n.8/2016, non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Sulla base di tale disposizione, viene depenalizzato il reato previsto dall'art. 116, comma 15, C.d.S., limitatamente al caso in cui il fatto non costituisca reiterazione di una precedente violazione dello stesso tipo. In tale ipotesi, infatti, il fatto commesso conserva carattere penale, conformemente alle disposizioni dell'art. 116 C.d.S.

Le condotte criminose depenalizzate, perciò, sono riconducibili ai seguenti casi di guida di un ciclomotore, di un motoveicolo o di un autoveicolo:

- senza essere munito di patente perché mai conseguita ovvero perché revocata con provvedimento definitivo già notificato all'interessato;
- con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della prescritta visita medica di conferma di validità o di revisione per accertata mancanza dei requisiti fisici richiesti dalle norme, anche in attesa del formale provvedimento di revoca della patente ⁽¹⁾;
- con patente di categoria diversa da quella prescritta, salvo i casi di cui all'art. 116, comma 15 bis, del C.d.S.

2. Depenalizzazione di altre condotte correlate all'art. 116, comma 15 C.d.S.

La depenalizzazione dell'art. 116, comma 15, C.d.S., coinvolge anche altre norme del codice della strada che sono a esso collegate, ed in particolare quelle dell'art. 124, comma. 4 (guida di macchina agricola od operatrice senza patente o con patente diversa), dell'art. 135, comma 7, 136-ter, comma 3 (guida di veicoli da parte di titolare di patente estera nonostante il provvedimento di inibizione alla guida in Italia) e dell'art. 135 comma 11 (guida con patente estera, diversa da

⁽¹⁾ Purché sia stato già emesso negativo giudizio medico, la sanzione si può infatti applicare anche se non è stato ancora emesso provvedimento formale di revoca o con provvedimento di revoca non ancora notificato all'interessato. Dopo il giudizio medico negativo, gli artt. 126, c. 10, e 128, c. 1, C.d.S. impongono ai sanitari che hanno accertato l'inidoneità psicofisica di darne comunicazione all'UMC per i provvedimenti di competenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

patente UE o SEE, scaduta di validità da parte di persona residente in Italia da oltre un anno).

Va sottolineato, inoltre, che, nel caso di guida di macchine agricole od operatrici, non essendo previsto alcun rinvio specifico all'art. 116 comma 15 bis, C.d.S., le disposizioni richiamate dell'art. 116 comma 15 si applicano in ogni caso di guida di una macchina agricola con una patente diversa da quella richiesta.

In tutte le richiamate ipotesi, naturalmente, il fatto illecito assume carattere penale in caso di reiterazione del comportamento previsto.

3. Procedura applicabile agli illeciti depenalizzati

Tutti gli illeciti sopraindicati sono sottoposti alle norme procedurali fissate dal codice della strada. Infatti, l'art. 6 del D.Leg.vo n.8/2016 prevede che per gli illeciti depenalizzati le norme della L. n.689/1981 siano applicabili in quanto compatibili, lasciando intendere che, ove, come nel caso del codice della strada, siano previsti riti e procedure speciali diversi, questi ultimi prevalgano sulle disposizioni della L. n. 689/1981.

Pertanto, agli illeciti depenalizzati sono integralmente applicabili le disposizioni del titolo VI del Codice della Strada e, conformemente alle disposizioni dell'art. 194 del C.d.S., solo residualmente, nei limiti e modi previsti dallo stesso titolo VI, le disposizioni della L. n.689/1981.

La sanzione amministrativa pecuniaria correlata agli illeciti depenalizzati è quella indicata dall'art. 1, comma 5, lett. b), del D.Leg.vo n.8/2016, da un minimo di Euro 5.000 ad un massimo di Euro 30.000, con possibilità di pagamento in misura ridotta entro 60 giorni della somma pari al minimo edittale, vale a dire di Euro 5.000. Il pagamento in misura ridotta non è tuttavia consentito per il caso di guida di macchine agricole o di macchine operatrici senza patente, di cui all'art. 124, comma.4, C.d.S.⁽²⁾ Resta ferma l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, come previsto dall'art. 116, comma 17, C.d.S.

Non essendo presenti i motivi ostativi di cui all'art. 202 comma 1, C.d.S., per le violazioni depenalizzate per le quali è consentito il pagamento in misura ridotta,

⁽²⁾ Ai sensi dell'articolo 202, comma 3-bis, C.d.S.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

il trasgressore è ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito, una somma ulteriormente ridotta del 30% (cioè Euro 3.500).

Secondo le regole generali, quando non sia possibile disporre il fermo amministrativo del veicolo (ad esempio, perché fatto circolare contro la volontà del proprietario), essendo prevista, ai sensi dall'art. 116, comma 17, C.d.S., l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il trasgressore non è ammesso al beneficio del pagamento ulteriormente ridotto del 30% ed il pagamento ha effetto estintivo solo se corrisposto nella misura del minimo edittale.

Riguardo al fermo amministrativo si applicano le disposizioni degli artt. 214 e 214 bis C.d.S. e, quindi, il veicolo, ricorrendone le condizioni ed i requisiti soggettivi richiesti, deve essere affidato in custodia allo stesso trasgressore, al proprietario o ad altro obbligato in solido. Naturalmente, in tali casi, il trasgressore non può essere autorizzato a condurre il veicolo a lui affidato fino al luogo di custodia designato. Del divieto deve essere fatta espressa menzione nel verbale di affidamento in custodia del veicolo fermato. Sul tema si richiamo le disposizioni operative fornite dalla circolare prot. n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1.8.2014.

4. Reiterazione della guida senza patente

Secondo le disposizioni dell'art. 116, comma 15, ultimo periodo, C.d.S., in caso di recidiva nel biennio della violazione costituente illecito depenalizzato, il fatto assume carattere penale, configurandosi quale autonoma fattispecie di reato e si applica la pena dell'arresto fino ad un anno. Per la violazione è competente il tribunale in composizione monocratica a cui va indirizzata la notizia di reato ai sensi dell'art. 347 cpp. Tuttavia, secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.Leg.vo n.8/2016 (disposizione di coordinamento), quando i reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva, che, come il caso in esame, restano escluse dalla depenalizzazione perché prevedono pene detentive, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

Sulla base di tale disposizione di coordinamento, alla fattispecie in esame si applicano, perciò, le regole proprie della reiterazione amministrativa di cui all'art. 8 bis della L. n.689/1981 con l'unica eccezione del termine entro cui la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

reiterazione può essere presa in considerazione che, conformemente alle disposizioni, più specifiche, dell'art. 116, comma 15, C.d.S., è di 2 anni anziché di 5 anni come previsto dall'art. 8 bis della L. n.689/81. ⁽³⁾

La reiterazione opera esclusivamente con riferimento agli illeciti depenalizzati e, quindi, non trova applicazione in caso di precedenti condanne per il reato di guida senza patente come previsto dalla previgente formulazione dell'art. 116, comma 15, C.d.S.

Infine, secondo la previsione dell'art. 8 bis della L. n.689/1981, la reiterazione non opera se il primo illecito non sia stato ancora definito nel momento in cui è commesso il secondo illecito della stessa specie ovvero quando il primo illecito sia stato oggetto di pagamento in misura ridotta.

5. Confisca del veicolo in caso di illecito reiterato

In tutte le ipotesi che assumono carattere penale per reiterazione dell'illecito depenalizzato, in luogo del fermo amministrativo del veicolo, trova applicazione la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI ed in particolare dell'art. 224 ter del C.d.S. Sul tema, per quanto concerne l'applicazione di tali sanzioni accessorie, si richiamano le indicazioni operative fornite con la circolare prot. n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1.8.2014, secondo le quali il veicolo sequestrato deve essere affidato, in quanto possibile, al trasgressore. Naturalmente, come nel caso del fermo amministrativo del veicolo, il trasgressore non provvisto di titolo idoneo alla guida non può essere autorizzato a condurre il veicolo a lui affidato fino al luogo di custodia designato.

Occorre peraltro precisare che, sulla base dell'espressa previsione del comma 17 dell'art. 116 C.d.S., a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto come amministrativo o penale, la ripetizione dell'illecito di guida senza patente dopo la depenalizzazione determina, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa e ciò anche quando la ripetizione del comportamento non può essere valutata come reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. n.689/1981 (ad esempio perché è avvenuto il pagamento in misura

⁽³⁾ L'art. 8-bis della L. 689/81, esordisce affermando che il termine quinquennale di reiterazione ivi previsto, si applica "... salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge.." come accade nel caso del Codice della Strada



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

ridotta del primo illecito commesso). Infatti, la recidiva menzionata nel citato art. 116, comma 17, C.d.S. non può essere qualificata come reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. n. 689/1981 ma deve essere intesa nel senso più generale indicato dal codice della strada di mera ripetizione nel tempo del comportamento illecito.

6. Incauto affidamento del veicolo a persona sprovvista di patente

In occasione della contestazione dell'illecito depenalizzato di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S. o delle ipotesi criminose previste in caso di reiterazione nella medesima condotta, nei confronti del proprietario del veicolo o di chiunque abbia la materiale disponibilità dello stesso, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, deve essere contestato l'incauto affidamento di cui all'art. 116, comma 14, del C.d.S., quando ne consenta la guida o lo affidi a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente. In tali casi, il proprietario del veicolo non può ritenersi persona estranea all'illecito ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo di cui al comma 17 dell'art. 116 C.d.S.

7. Gestione degli illeciti penali accertati prima della depenalizzazione

L'art. 8 del D.Leg.vo n.8/2016 prevede che le disposizioni della norma in esame, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del suindicato decreto secondo le modalità e nei casi espressamente indicati.

8. Guida senza patente da parte di persone sottoposte a misure di prevenzione

Quando una persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata, non si applica la norma depenalizzata dell'art. 116 C.d.S., o l'illecito penale in caso di reiterazione, bensì quanto previsto dall'art. 73 del D.Leg.vo n.159/2011 ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ "1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale."



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
* * *

Al fine di poter correttamente individuare la norma sanzionatoria da applicare in tali casi, è necessario pertanto procedere ad approfonditi controlli di polizia ogni volta che si accerti la fattispecie di guida senza patente.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

GP/PI

IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla